a) la ricognizione delle gestioni fuori bilancio che mantengono le caratteristiche proprie dei Fondi di rotazione (art. 93, comma 8). A tal fine è prevista l'adozione di decreti del PCM;
b) la istituzione, presso le Amministrazioni interessate, con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di nuovi Fondi rotativi cui far affluire le somme aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti (art. 72, comma 1);
c) l'adozione, per la concessione dei finanziamenti, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di nuovi criteri e modalità sulla base di specifici principi (art. 72, comma 2).

Le disposizioni ora descritte hanno avuto attuazione mediante il DPCM 4 giugno 2003[55] e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003[56]. Il primo ha individuato le gestioni fuori bilancio, attive al 1° gennaio 2003, condotte dal MIUR, aventi le caratteristiche dei Fondi di rotazione, esclusivamente nella gestione dei seguenti interventi FAR:

- 1. progetti autonomi di ricerca e formazione (credito agevolato);
- 2. progetti di ricerca e formazione su bandi MIUR.

Il secondo provvedimento ha definito i criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi FAR, che, secondo la considerazione contenuta nelle premesse, esprimono un'intensità inferiore a quella consentita dalle precedenti misure di aiuto. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti è fissato nello 0,5 per cento fisso annuo.

Solo quindi nella prossimità della fine dell'esercizio l'adozione dei due decreti ha risolto le varie problematiche ed il far ha potuto recuperare la sua operatività.

Conseguentemente, con decreto direttoriale dell'11 novembre 2003[57], si è potuto procedere, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Vice Ministro con la direttiva 6 novembre 2003, alla ripartizione delle risorse per l'esercizio 2003, comprensive di quelle ottenute dal riparto del Fondo per gli investimenti (cap. 9000): 67.139.121, destinati per 46.481.121 a finanziare la concessione di crediti di imposta, e per 20.658.000 a costituire disponibilità per la generalità dei moduli gestionali del Fondo. La direttiva del Vice Ministro e il decreto di riparto prendono atto che, per effetto della previsione da parte del Governo di cartolarizzare i crediti esistenti sul FSRA e sul FAR, non sono utilizzabili, come fonte di alimentazione finanziaria del FAR, i *rientri di gestione* a partire dal 2004 e, conseguentemente, occorre disporre il recupero dei *rientri* contabilizzati in occasione del riparto 2002. Tale misura, come si vedrà più avanti, è stata in effetti prevista dall'art. 2 del DL n. 269 del 2003.

Il complesso delle risorse ripartito tra i vari strumenti di intervento è risultato pari a circa 1.066 milioni, di cui il 60,1 per cento - 649 milioni – destinato all'area nazionale e 417 milioni alla aree depresse; 485 milioni – 45,5 per cento - saranno erogati come contributi alla spesa e 581 milioni come credito agevolato. Rispetto al riparto 2002[58] la dotazione del FAR decresce di circa il 13,5 per cento, ma, come detto in precedenza, si deve tener conto che l'entità dei *rientri* contabilizzati nel 2002 deve essere ridotta per effetto delle cartolarizzazioni.

Il Ministero è stato quindi in condizione di adottare, in data 29 dicembre 2003, alcuni decreti di finanziamento relativi a progetti di ricerca industriale, valutati positivamente in sede istruttoria e fino a quel momento non finanziati per le problematiche descritte.

I progetti finanziati sono stati al momento esclusivamente quelli comprendenti costi per attività da svolgersi per almeno il 75 per cento nel *mezzogiorno*; per il *centro-nord* la attuale situazione finanziaria del far non consente il riavvio delle normali attività istruttorie e di finanziamento. Si veda in proposito il punto successivo.

[55] G.U. n. 22 del 28 gennaio 2004.
[56] G.U. n. 274 del 25 novembre 2003.
[57] G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004.
[58] G. U. n. 296 del 18 dicembre 2002.

Complessivamente, con i decreti descritti, il Ministero ha proceduto al finanziamento di 222 progetti di ricerca industriale per un impegno di risorse pubbliche complessivamente pari a oltre 445 milioni di euro.

Per le aree del *Centro-Nord,* con decreto 12 dicembre 2002 (G.U. n. 296 del 18 dicembre 2002), il Ministero aveva infatti sospeso la ricezione di nuove domande di finanziamento provenienti dalle imprese e l'istruttoria di quelle già pervenute. L'impegno di risorse pubbliche avrebbe superato i 4.500 milioni di euro. La sospensione è tuttora operante.

Nel corso del 2003 la situazione per l'area Mezzogiorno è stata diversa. I progetti che comprendono costi per attività da svolgersi per almeno il 75 per cento nelle aree dell'obiettivo 1 hanno potuto contare su una provvista finanziaria di buona continuità, assicurata dai Fondi strutturali della U.E. (FESR, FSE) e dalle risorse per le aree sottoutilizzate, ripartite dalle delibere del CIPE. Ciò ha consentito la prosecuzione delle ordinarie attività istruttorie ed il finanziamento delle domande valutate positivamente. Le domande già presentate richiederebbero un impegno presuntivo di 2.400 milioni. Comunque per quanto su esposto, pur in presenza di risorse disponibili il Ministero nel 2003 non ha potuto assumere impegni, né procedere ad erogazioni sul FAR sino al 29 dicembre 2003.

Successivamente, il decreto 26 febbraio 2004[59], a seguito della verifica delle disponibilità e del numero di domande in istruttoria, ha esteso la sospensione della ricezione alle nuove domande pertinenti alle aree dell'obiettivo 1.

Per reperire nuove disponibilità l'art. 2 del DL n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 prevede la cartolarizzazione dei crediti dello Stato o di altri enti pubblici relativi ai finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione. La riassegnazione delle risorse reperite a Fondi non rotativi può essere disposta, nel limite del 20 per cento , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Da tale operazione dovrebbero essere ricavate risorse per riavviare le istruttorie delle domande pendenti, delle quali dovrebbe comunque essere preliminarmente verificato il permanere dell'attualità tecnico-scientifica.

Le seguenti cinque tabelle espongono i dati essenziali della gestione 2003.

La tabella 12 espone la distribuzione delle risorse disponibili tra i vari strumenti di intervento, articolata nelle sezioni nazionale ed aree depresse.

Il riparto tra gli strumenti evidenzia che il volume prevalente di disponibilità è sempre quello destinato ai progetti autonomi – 75 per cento (83 per cento nel 2002) -, anche se segna un decremento di circa 8 punti sul 2002; l'indice percentuale riguardante la promozione delle assunzioni di ricercatori e il conferimento di borse di studio per il dottorato di ricerca registra una lieve diminuzione, 6,2 per cento (7 per cento , 2002).

La tabella 13 dà conto delle assegnazioni effettuate nella gestione 2003, distribuite per strumento, per un totale generale di circa 614 milioni, di cui 574 pertinenti al FAR. Nel 2002 le assegnazioni avevano raggiunto i 1.375 milioni, la riduzione ha superato il 55 per cento . Quanto esposto in precedenza concorre a rendere ragione dell'accaduto insieme alla forte contrazione delle risorse. Ovviamente, i progetti autonomi hanno ottenuto la quota più consistente, circa il 71 per cento ; il 15 per cento sostiene le assunzioni di ricercatori e le borse di studio.

Le tabelle 14-15-16 espongono le erogazioni disposte, presentate in modo di poter conoscere la distribuzione dei finanziamenti per settori produttivi, articolata anche per attività finanziabili; tipo di intervento; strumento.

[59] Decreto 26 febbraio 2004 in G.U. n. 51 del 2 marzo 2004.

Il complesso di risorse erogate - 823 milioni circa - ha superato il 77 per cento della dotazione (nel 2002, 62 per cento); il 25 per cento circa (*idem* nel 2002)[60] è assorbito dal settore elettronico, seguito dal settore meccanico con il 20 per cento (23 per cento). Tra le attività finanziabili, la formazione di personale di ricerca assorbe solo il 3 per cento (2,7 per cento), dato che esprime la scarsa propensione delle aziende ad impegnarsi in questa direzione anche per la difficoltà ad integrarsi con le università. Le attività di ricerca richiamano risorse per il 92 per cento circa, come nell'anno precedente.

Tra i tipi di intervento, il contributo alla spesa assorbe il 64 per cento delle assegnazioni (58 per cento), seguito dal credito agevolato con il 22 per cento (29 per cento) e dal contributo in conto interessi con il 9,6 per cento (11 per cento). Tra gli strumenti i progetti autonomi hanno acquisito erogazioni per il 59 per cento (65 per cento).

Il confronto tra le gestioni 2003 e 2002 fa rilevare, come nella difficile contingenza che caratterizza la gestione del FAR, il volume delle erogazioni si sia elevato del 7,4 per cento (20 per cento).

[60] Le percentuali tra parentesi si riferiscono agli indici dell'anno precedente.

Tabella 12

TABELLA ALLEGATA AL DECRETO N. 1911 DELL'11/11/2003

RIPARTO FONDO AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA ANNO 2003

	Iniziative finanziabili	Riferimento art. DM 593/2000	Contributi alla spesa			Credito agevolato			Totali		
			Nazionale	Aree depresse	Totale	Nazionale	Aree depresse	Totale	Nazionale	Aree depresse	Totale
1)	*Progetti Autonomi di ricerca e formazione (solo L. 46/82 e L. 488/92)*		170.000.000,00	66.000.000,00	236.000.000,00	310.401.570,63	121.323.118,36	*431.724.688,99*	*480.401.570,63*	187.323.118,36 (*)	*667.724.688,99*
2)	*Progetti Autonomi di ricerca e formazione (progetti di importo superiore a 7,5 meuro) (solo ob. 1)*	*6*		37.000.000,00	37.000.000,00		68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	105.000.000,00	*105.000.000,00*
3)	*Progetti in ambito di programmi o accordi intergovernativi di cooperazione (compresi i progetti L. 22/87)*	*7 (solo ob. 1)*	23.000.000,00	15.000.000,00	38.000.000,00	31.000.000,00	15.000.000,00	46.000.000,00	54.000.000,00	30.000.000,00	*84.000.000,00*
4)	*Progetti autonomi per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale e annessa formazione*	*10*	5.165.000,00	5.165.000,00	10.330.000,00	7.746.000,00	7.746.000,00	15.492.000,00	12.911.000,00	12.911.000,00	*25.822.000,00 (1)*
5)	*Progetti autonomi proposti da costituende società (SPIN OFF)*	*11*	3.659.494,39	2.807.976,94	6.467.471,33	0,00	0,00	0,00	3.659.494,39	2.807.976,94	*6.467.471,33*
6)	*Progetti di ricerca e formazione in conformità a bandi MURST*	*12*	15.000.000,00		15.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00	35.000.000,00	0,00	*35.000.000,00 (2)*
7)	*Specifiche iniziative di programmazione*	*13*	47.000.000,00		47.000.000,00			0,00	47.000.000,00	0,00	*47.000.000,00 (2)*
8)	*Agevolazione per assunzione di personale di ricerca, commesse di ricerca, borse di studio per dottorati di ricerca*	*14*	0,00	66.316.552,00	66.316.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.316.552,00	*66.316.552,00 (3)*
9)	*Agevolazione per il distacco temporaneo di personale di ricerca*	*15*	400.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	*500.000,00*
10)	*Premi per progetti già finanziati nell'ambito di programmi quadro comunitari*	*16*	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	*500.000,00*
11)	*Attività istruttoria e gestionale istituti di credito*		9.000.000,00	8.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.300.000,00	*17.300.000,00*
12)	*Attività di valutazione, monitoraggio, accertamento, ecc.*		6.000.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00			0,00	6.000.000,00	4.000.000,00	*10.000.000,00*
	TOTALI		**279.724.494,39**	**204.689.528,94**	**484.414.023,33**	**369.147.570,63**	**212.069.118,36**	**581.216.688,99**	**648.872.065,02**	**416.758.647,30**	**1.065.630.712,32**

(1) stanziamento Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali
(2) sulle disponibilità derivanti dall'art. 56 L.F. 2003
(3) di cui 41.316.552 su stanziamento MEF
(*) di cui 127.407.000,00 derivanti dalla delibera CIPE 36/2002 da destinare all'ob.1

Tabella 13

FONDO PER LE AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA: ASSEGNAZIONI SUDDIVISE PER STRUMENTO - ANNO 2003
(migliaia di euro)

Strumenti	Assegnazioni	% sul totale FAR	% sul totale generale
Progetti autonomi di ricerca e formazione (legge n. 46 del 1982 e art. 5, 6, 8, 9 DM 593 del 2000)	404.828,95	70,57%	65,93%
Cooperazione internazionale (Eureka) (legge n. 46 del 1982 e art. 7 del DM 593 del 2000)	51.023,25	8,89%	8,31%
Progetti di ricerca e formazione in conformità a bandi MURST (art. 12 del DM 593 del 2000)	0,00	0,00%	0,00%
Assunzioni ricercatori/Commesse/Borse di studio * (art. 14 del DM 593 del 2000)	85.581,60	14,92%	13,94%
Distacco temporaneo di ricercatori (art. 15 DM 593/2000)	0,00	0,00%	0,00%
Premi per progetti già finanziati nell'ambito di Programmi Quadro comunitari (art. 16 del DM 593 del 2000)	0,00	0,00%	0,00%
Progetti autonomi per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale e annessa formazione (legge 451 del 1994 e art. 10 del DM 593 del 2000)	30.917,10	5,39%	5,03%
Spinn off (art. 11 del DM 593 del 2000)	1.301,82	0,23%	0,21%
Programmi Nazionali di Ricerca (legge 46 del 1982, art. 10)	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE FAR	**573.652,71**	**100,00%**	**93,42%**
Legge 488/92	40.404,42		6,58%
TOTALE GENERALE	**614.057,13**		**100,00%**

(*) di cui 43.731.618,52 di credito d'imposta.
N.B. Il totale delle assegnazioni 2003 si riferisce agli impegni assunti nei **provvedimenti di assegnazione emessi** nell'anno sia sulle disponibilità residue del "riparto" dell'anno 2002, sia sulle disponibilità del "riparto" dell'anno 2003.

Tabella 14

FONDO SPECIALE RICERCA APPLICATA, FONDO PER LE AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA E CAPITOLO 8932

ANNO 2003

EROGAZIONI (migliaia di Euro) differenziate per settori e per attività finanziabili

		Attività finanziabili							
		Ricerca (1)		Formazione (2)		Eureka		TOTALE erogato per settori	
SETTORI	Alimentare	31.577.852,67	4,19%	2.267.951,34	8,99%		0,00%	33.845.804,0	4,11%
	Tessile	15.857.900,39	2,10%	226.008,85	0,90%	3.107.858,1	7,23%	19.191.767,3	2,33%
	Siderurgico e metallurgico	8.546.462,56	1,13%	0,00	0,00%		0,00%	8.546.462,6	1,04%
	Meccanico	152.463.889,58	20,21%	2.360.568,16	9,36%	9.871.130,4	22,97%	164.695.588,1	20,02%
	Elettromeccanico	24.866.932,64	3,30%	322.977,00	1,28%	498.651,9	1,16%	25.688.561,5	3,12%
	Elettrico	14.387.218,45	1,91%	18.913,39	0,07%	3.369.296,2	7,84%	17.775.428,0	2,16%
	Elettronico	174.124.182,25	23,08%	5.908.801,46	23,43%	24.572.750,3	57,19%	204.605.734,0	24,88%
	Strumenti e apparecchi scientifici	12.036.416,02	1,60%	398.065,26	1,58%	1.547.590,7	3,60%	13.982.072,0	1,70%
	Aeronautico e missilistico	9.623.045,27	1,28%	1.725.215,00	6,84%		0,00%	11.348.260,3	1,38%
	Cantieristica	10.621.621,96	1,41%	1.893.198,25	7,51%		0,00%	12.514.820,2	1,52%
	Chimico e petrolchimico	64.416.916,65	8,54%	1.109.748,84	4,40%		0,00%	65.526.665,5	7,97%
	Farmaceutico	54.869.685,72	7,27%	1.097.458,19	4,35%		0,00%	55.967.143,9	6,80%
	Informatica	23.948.859,62	3,17%	372.641,02	1,48%		0,00%	24.321.500,6	2,96%
	Varie	78.293.493,31	10,38%	1.453.309,82	5,76%		0,00%	79.746.803,1	9,70%
	Intersettoriali	78.691.332,43	10,43%	6.069.463,22	24,06%		0,00%	84.760.795,6	10,31%
TOTALE erogato per att. Finanziabili		**754.325.809,50**	**100,00%**	**25.224.319,81**	**100,0%**	**42.967.277,42**	**100,00%**	**822.517.406,73**	**100,00%**

(1) di cui 169.138,653 milioni di euro sul Cap. 8932 relativo ai progetti Legge n. 488 del 1992.
(2) di cui 1.891,339 milioni di euro sul Cap. 8932 relativo ai progetti Legge n. 488 del 1992.

Tabella 15

FONDO SPECIALE RICERCA APPLICATA, FONDO PER LE AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA E CAPITOLO 8932

ANNO 2003

EROGAZIONI (migliaia di euro) differenziate per settori e per strumenti di intervento

		Attività finanziabili									
		Contributo alla spesa (1)		Credito agevolato		Contributo in conto interessi		Contributo		TOTALE erogato per settori	
SETTORI	Alimentare	29.168.207,47	5,53%	4.488.205,62	2,46%	189.390,91	0,24%	0,0	0,00%	33.845.804,01	4,11%
	Tessile	15.239.646,09	2,89%	3.952.121,21	2,16%	0,00	0,00%	0,0	0,00%	19.191.767,30	2,33%
	Siderurgico e metallurgico	2.059.804,83	0,39%	2.539.430,04	1,39%	3.947.227,69	5,02%	0,0	0,00%	8.546.462,56	1,04%
	Meccanico	100.715.209,38	19,09%	52.601.401,53	28,80%	11.378.977,18	14,48%	0,0	0,00%	164.695.588,09	20,02%
	Elettromeccanico	14.997.977,45	2,84%	9.625.498,50	5,27%	1.065.085,56	1,36%	0,0	0,00%	25.688.561,51	3,12%
	Elettrico	11.042.706,29	2,09%	5.278.989,76	2,89%	1.453.731,94	1,85%	0,0	0,00%	17.775.428,00	2,16%
	Elettronico	115.357.448,44	21,86%	45.974.863,97	25,17%	43.273.421,57	55,07%	0,0	0,00%	204.605.733,98	24,88%
	Strumenti e apparecchi scientifici	12.319.235,15	2,33%	1.458.953,24	0,80%	203.883,61	0,26%	0,0	0,00%	13.982.072,00	1,70%
	Aeronautico e missilistico	8.050.761,93	1,53%	388.277,51	0,21%	2.909.220,83	3,70%	0,0	0,00%	11.348.260,27	1,38%
	Cantieristica	10.785.529,24	2,04%	1.729.290,97	0,95%	0,00	0,00%	0,0	0,00%	12.514.820,20	1,52%
	Chimico e petrolchimico	34.375.726,27	6,52%	28.142.357,59	15,41%	3.008.581,63	3,83%	0,0	0,00%	65.526.665,49	7,97%
	Farmaceutico	37.027.312,47	7,02%	9.936.695,22	5,44%	9.003.136,21	11,46%	0,0	0,00%	55.967.143,90	6,80%
	Informatica	24.321.500,64	4,61%		0,00%	0,00	0,00%	0,0	0,00%	24.321.500,64	2,96%
	Varie	28.302.845,41	5,36%	15.706.071,74	8,60%	2.049.174,69	2,61%	33.688.711,29	100,00%	79.746.803,13	9,70%
	Intersettoriali	83.847.920,26	15,89%	808.638,12	0,44%	104.237,27	0,13%	0,0	0,00%	84.760.795,65	10,31%
TOTALE erogato per intervento		**527.611.831,30**	**100,00%**	**182.630.795,03**	**100,0%**	**78.586.069,11**	**100,00%**	**33.688.711,29**	**100,00%**	**822.517.406,73**	**100,00%**

(1) di cui 170.319,9 milioni di euro sul Cap. 8932 relativo ai progetti Legge n. 488 del 1992.

Tabella 16

FONDO SPECIALE RICERCA APPLICATA, FONDO PER LE AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA E CAPITOLO 8932

ANNO 2003

		Attività finanziabili													
		Progetti autonomi		Programmi Nazionali di Ricerca		Parchi Scientifici e Tecnologici		Contratti di interesse di P.A.		Legge 488/92		DM 593/00		TOTALE erogato per settori	
SETTORI	Alimentare	9.406.132,02	1,94%	3.240.507,40	6,61%	2.530.721,94	18,18%	589.218,57	6,80%	3.420.599,84	2,00%	14.658.624,24	15,42%	33.845.804,01	4,11%
	Tessile	9.098.967,78	1,88%	4.892.576,72	9,98%	0,0	0,00%	924.473,00	10,66%	4.275.749,8	2,50%	0,0	0,00%	19.191.767,30	2,33%
	Siderurgico e metallurgico	7.795.784,99	1,61%	750.677,57	1,53%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	8.546.462,56	1,04%
	Meccanico	121.830.993,05	25,13%	2.935.173,94	5,99%	0,0	0,00%	541.311,44	6,24%	34.205.998,4	20,00%	5.182.111,3	5,45%	164.695.588,09	20,02%
	Elettromeccanico	17.308.091,90	3,57%	0,00	0,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	8.380.469,6	4,90%	0,0	0,00%	25.688.561,51	3,12%
	Elettrico	15.170.721,08	3,13%	0,00	0,00%	0,0	0,00%	894.407,00	10,32%	1.710.299,9	1,00%	0,0	0,00%	17.775.428,00	2,16%
	Elettronico	171.445.675,34	35,36%	7.866.025,27	16,05%	2.307.062,09	16,58%	2.463.372,24	28,41%	20.523.599,0	12,00%	0,0	0,00%	204.605.733,98	24,88%
	Strumenti e apparecchi scientifici	4.328.910,40	0,89%	4.600.422,33	9,38%	0,0	0,00%	1.290.079,45	14,88%	3.762.659,8	2,20%	0,0	0,00%	13.982.072,00	1,70%
	Aeronautico e missilistico	3.482.748,51	0,72%	894.296,76	1,82%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	0,0	0,00%	6.971.215,0	7,33%	11.348.260,27	1,38%
	Cantieristica	3.476.763,31	0,72%	0,00	0,00%	0,0	0,00%	91.771,18	1,06%	1.710.299,9	1,00%	7.235.985,8	7,61%	12.514.820,20	1,52%
	Chimico e petrolchimico	59.771.645,43	12,33%	3.517.213,21	7,17%	0,0	0,00%	698.536,92	8,06%	1.539.269,9	0,90%	0,0	0,00%	65.526.665,49	7,97%
	Farmaceutico	30.930.864,61	6,38%	7.389.515,77	15,07%	0,0	0,00%	543.764,32	6,27%	17.102.999,2	10,00%	0,0	0,00%	55.967.143,90	6,80%
	Informatica	0,00	0,00%	1.232.451,72	2,51%	0,0	0,00%	0,00	0,00%	23.089.048,9	13,50%	0,0	0,00%	24.321.500,64	2,96%
	Varie	27.625.497,85	5,70%	8.594.884,05	17,53%	714.684,50	5,14%	571.525,84	6,59%	8.551.499,60	5,00%	33.688.711,29	35,45%	79.746.803,13	9,70%
	Intersettoriali	3.160.916,35	0,65%	3.110.439,03	6,34%	8.365.334,57	60,11%	61.768,44	0,71%	42.757.498,0	25,00%	27.304.839,3	28,73%	84.760.795,65	10,31%
TOTALE erogato per strumento		**484.833.712,62**	**100,00%**	**49.024.183,77**	**100,0%**	**13.917.803,10**	**100,00%**	**8.670.228,40**	**100,00%**	**171.029.991,98**	**100,00%**	**95.041.486,86**	**100,00%**	**822.517.406,73**	**100,00%**

Ministero dell'interno

Considerazioni di sintesi.
1. Programmazione.
2. Analisi dei risultati di consuntivo: *2.1 Profili generali:* 2.1.1 Auditing finanziario; 2.1.2 Risultati complessivi di consuntivo; *2.2 Esposizione dei risultati contabili secondo la classificazione per funzioni-obiettivo; 2.3 Analisi della spesa per Centri di Responsabilità e profili di attività istituzionale:* 2.3.1: Dipartimento per gli affari interni e territoriali; 2.3.1.1 Obiettivi operativi; 2.3.1.2 Contabilità degli Enti locali; 2.3.2 Dipartimento di Pubblica Sicurezza; 2.3.3 Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; 2.3.3.1 Difesa civile; 2.3.3.2 Protezione civile.
3. Personale: *3.1 Carriera prefettizia; 3.2 Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 3.3 Corpi di Polizia.*
4. Immigrazione: *4.1 Considerazioni generali; 4.2 Le Amministrazioni interessate:* 4.2.1 Ministero dell'interno; 4.2.2 Ministero degli affari esteri; *4.3 Risultati di consuntivo.*
5. Fondo edifici di culto.

Considerazioni di sintesi.

Nella relazione sul 2002 è stato sottolineato il ritardo con il quale procedeva l'attuazione della riforma delle strutture centrali e territoriali del Ministero dell'interno, disposta dal d.lgs. n. 300 del 1999[1], evidenziando le difficoltà che l'Amministrazione incontrava nel portare a compimento il nuovo accorpamento funzionale, organizzativo e logistico, determinate anche dalle resistenze di alcune Amministrazioni statali, che si opponevano alla confluenza delle proprie funzioni negli Uffici Territoriali di Governo[2].

Le incertezze, sulle quali si era ritenuto mettere l'accento, permangono ancora oggi, tanto da far ritenere l'ipotesi di trasformazione di difficile realizzazione. Si registra un divario tra

[1] d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Come è noto, la riforma organizzativa dell'amministrazione periferica del Ministero è stata ridisegnata intorno ad un ufficio unico a competenza generale – Ufficio Territoriale di Governo – UTG, organicamente inserito nel Ministero e retto da un prefetto, posto in rapporto funzionale con il Governo per l'esercizio di compiti di amministrazione generale e di raccordo e collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali.

[2] Alle prefetture, trasformate in Uffici Territoriali di Governo, sono state attribuite, dall'art. 11 del d.lgs. n. 300, oltre alle tradizionali funzioni, le competenze residue delle amministrazioni periferiche dello Stato, non attribuite ad altri uffici.

disegno riformatore e sua realizzazione, che pone dubbi sulla effettiva attuazione della riforma nel suo complesso.

La mancata piena trasformazione delle prefetture-UTG, secondo il disegno del legislatore, ha influito negativamente sulla realizzazione di alcuni modelli organizzatori previsti da altre leggi e che avrebbero dovuto operare nell'ambito dei nuovi uffici periferici dello Stato, quali lo sportello unico per l'immigrazione[3] e le Conferenze permanenti[4].

Il ruolo del prefetto di rappresentante dello Stato nei rapporti con il sistema delle autonomie è stato nuovamente confermato dall'art. 10 della legge n. 131 del 2003[5], che ha individuato le funzioni che svolge il prefetto preposto all'UTG con sede nel capoluogo di Regione[6].

Nell'ambito delle competenze del Ministero un ruolo sempre più rilevante ha acquisito la "difesa civile", che coinvolge in particolare l'attività del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Si osserva che la materia che interessa diverse Amministrazioni e pone problemi di coordinamento, è a tutt'oggi priva di un'organica disciplina.

Nell'esercizio in esame è proseguita l'azione dell'Amministrazione volta al potenziamento del sistema di difesa civile, attraverso il miglioramento tecnologico delle attrezzature e l'adeguamento delle sale operative integrate di difesa civile e di protezione civile presso le prefetture-UTG. Queste sedi devono assolvere il compito di coordinamento degli interventi in occasione di eventi eccezionali, soprattutto nell'ambito territoriale della provincia.

Nel settore della protezione civile la Corte ha sottolineato, anche nelle precedenti relazioni alcuni aspetti problematici della disciplina vigente. Come è noto, il sistema della protezione civile[7] è stato oggetto di vari interventi normativi, non sempre coordinati tra di loro. In particolare, il decentramento amministrativo, disposto dal d.lgs. n. 112 del 1998, aveva collocato la materia tra quelle attribuite alla competenza primaria delle regioni e degli enti locali, attesa la connessione con il territorio e l'ambiente. Al livello statale erano state lasciate le attribuzioni necessarie a garantire un grado uniforme di protezione civile su tutto il territorio nazionale e di salvaguardia dell'esigenza di fornire una tempestiva ed efficace risposta del sistema in occasione di eventi di eccezionale gravità. A tal fine, l'art. 107 aveva mantenuto allo

3 L'istituzione dello sportello unico per l'immigrazione è prevista dall'art. 34 della legge n. 189 del 2002. L'Amministrazione ha predisposto uno schema di regolamento, che deve disciplinare l'istituzione e le modalità di funzionamento dello sportello unico, organismo al quale, presso le Prefetture-UTG, sarà attribuita la responsabilità dell'intero iter procedimentale dell'assunzione dei lavoratori stranieri (rilascio del nulla-osta al lavoro). Il sistema prevede, altresì, la realizzazione di una rete di collegamenti telematici tra Prefetture-UTG, Direzioni Provinciali del Lavoro e Questure. Sullo schema di regolamento ha reso il parere richiesto la Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e si è in attesa del parere definitivo del Consiglio di Stato.

4 Le Conferenze permanenti sono state istituite, presso le Prefetture-UTG, dall'art. 4 del d.lgs. n. 287 del 2001, quale momento peculiare per l'esercizio dei compiti di coordinamento assegnati al prefetto. Su novantanove Conferenze permanenti, solo cinquantaquattro si sono riunite (peraltro, una sola volta) e solo ventiquattro sono pienamente operative, con l'avvio del funzionamento delle previste sezioni.

5 Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".

6 In particolare, il prefetto deve garantire il rispetto del principio di collaborazione tra Stato e Regione, la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari generali ed ai ministri interessati, degli statuti e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli artt. 123 e 127 della Costituzione, e l'eventuale invio degli stessi alle Avvocature dello Stato competenti, la promozione dell'attuazione delle intese e dell'esercizio del potere sostituivo di cui all'art. 120, comma 2, della Costituzione la verifica dell'interscambio delle informazioni, l'indizione delle elezioni regionali.

7 Sulla materia della protezione civile, la Corte, in sede di controllo di gestione, ha deliberato una specifica indagine, sulla quale si riferirà nella prossima relazione.

Stato alcuni compiti tassativamente indicati[8] e conferito alle Regioni, Province e Comuni le rimanenti competenze.

Successivamente, il d.lgs. n. 300 del 1999 aveva ridefinito il vertice del sistema, attribuendo al Ministro dell'interno funzioni di indirizzo politico e di controllo ed all'Agenzia di protezione civile compiti tecnico-operativi e scientifici. La legge costituzionale n. 3 del 2001, all'art. 117 Cost., include la protezione civile tra le materie a legislazione ripartita[9]. L'agenzia è stata soppressa con DL n. 343 del 2001[10] e le responsabilità nazionali del settore sono state nuovamente assegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Dipartimento della protezione civile, con l'attribuzione al Ministro dell'interno, tra le altre, delle funzioni in materia di politiche di protezione civile e prevenzione incendi, fatte salve le specifiche competenze assegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri[11]; allo stesso Ministro ineriscono, altresì, le attribuzioni che la normativa vigente conferisce al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'attuale quadro normativo mantiene in essere le criticità attinenti ai rapporti tra Regioni e prefetti, ai quali la legge 225 del 1992[12], non modificata dalla successiva normativa, ha conferito poteri di coordinamento e di direzione unitaria dei servizi di emergenza in caso di eventi calamitosi sul territorio provinciale. Infatti l'art. 108 del d.lgs. n. 112 del 1998 ha conferito alle Regioni il potere di individuare i principi in base ai quali le Province ed i Comuni devono predisporre i piani di emergenza di rispettiva competenza e di attuazione delle misure urgenti, avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nel contempo, l'art. 5, comma 4, del richiamato DL n. 343 del 2001, anche per fare chiarezza tra i poteri del prefetto e della Regione, ha richiamato come vigente l'art. 14 della citata legge n. 225, salvaguardando il ruolo del prefetto nella fase della gestione dell'emergenza ed in quella precedente della pianificazione.

Conclusivamente, va rilevato che nella complessa materia della protezione civile sussistono le esigenze di coordinamento devolute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella precedente relazione, si è data notizia della complessa attività amministrativa, che si è sviluppata negli anni 2001/2002, per dare attuazione al D.lgs. n. 139 del 2000[13] in materia di riordino della carriera prefettizia. Tale attività è ulteriormente proseguita nell'esercizio in esame con l'emissione di diversi provvedimenti, che hanno individuato i criteri per la graduazione delle posizioni funzionali, dei posti di funzione da conferire ai viceprefetti ed ai viceprefetti aggiunti e la fissazione dei criteri per l'attuazione della mobilità.

Con DPR n. 314 del 2002[14], entrato in vigore nel 2003, è stato modificato l'assetto organizzativo territoriale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con l'istituzione di undici Direzioni regionali e quattro Direzioni interregionali, avviando un decentramento di funzioni e compiti in materia di pianificazione e coordinamento delle attività di soccorso, prevenzione e difesa civile. Tale provvedimento è stato seguito dal conferimento a quindici dirigenti dell'incarico di funzioni dirigenziali generali.

[8] L'art. 107 aveva mantenuto allo Stato le funzioni in materia di indirizzo e coordinamento dei soggetti, pubblici e privati, che agiscono nel settore ed i poteri di ordinanza, unitamente alle funzioni operative del soccorso tecnico urgente, di prevenzione e spegnimento degli incendi e di spegnimento degli incendi boschivi con mezzi aerei.

[9] Tale norma attribuisce allo Stato la definizione dei principi generali della materia ed alle Regioni l'emanazione della normativa di dettaglio, non affrontando la problematica relativa alla competenza statale per tutti quegli interventi che interessano l'ambito territoriale di più Regioni (art. 2, comma 1, lett. c. della legge n. 225 del 1992).

[10] DL 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

[11] L'art. 1 del DL n. 343 del 2001 attribuisce la titolarità delle politiche di protezione civile al Ministro dell'interno ed il successivo art. 5 attribuisce la stessa titolarità al Presidente del Consiglio dei Ministri.

[12] Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

[13] D.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, recante "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266".

[14] DPR 23 dicembre 2002, n. 314.

Successivamente, sono intervenute due nuove disposizioni per il potenziamento del Corpo, che, a distanza di pochi mesi, hanno previsto un aumento di organico di complessive 1.000 unità. L'Amministrazione ha già provveduto alla emissione dei relativi provvedimenti amministrativi con i quali sono state aggiornate le dotazioni organiche[15].

Si sottolinea, infine, il disposto della legge n. 229 del 2003[16], che all'art. 11 ha conferito delega al Governo ad adottare, entro diciotto mesi, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni concernenti il Corpo. Ad oggi i decreti delegati non sono stati ancora emanati[17].

Il 2003 è stato il primo anno di piena operatività della nuova disciplina dell'immigrazione e dell'asilo, disegnata dalla legge n. 189 del 2002[18], che ha modificato ed integrato il precedente quadro normativo, di cui alla legge n. 40 del 1998[19], al d.lgs. n. 280 del 1998[20] ed al DPR n. 39 del 1999[21].

L'importanza della materia trattata, le dimensioni del fenomeno, l'entità delle risorse stanziate, il numero delle amministrazioni interessate hanno indotto la Sezione del controllo[22], nell'ambito della programmazione delle indagini di controllo successivo sulla gestione da svolgere nel 2002 e nel 2003, a disporre un'istruttoria al fine di riferire al Parlamento sui risultati gestionali raggiunti, l'efficienza e l'efficacia delle diverse misure e dei diversi interventi, la regolarità delle procedure, l'efficiente impiego delle risorse umane, la coerenza del disegno organizzativo con gli obiettivi previsti dalla normativa, l'entità della spesa sostenuta negli anni 1999/2001 e 2002/2003.

Nel rinviare alle deliberazioni della Sezione del controllo[23] per un approfondito esame delle risultanze emerse nelle indagini in parola, si osserva che in particolare con la deliberazione del 2003, la Corte ha voluto verificare le misure adottate dall'Amministrazione a seguito delle osservazioni formulate nella precedente indagine e valutare lo stato di attuazione delle più importanti misure di sostegno dell'immigrazione regolare e di contrasto all'immigrazione clandestina, previste dalla nuova normativa.

[15] Per un esame più dettagliato si rinvia al paragrafo 3 – Personale, di questo capitolo.

[16] Legge 29 luglio 2003, n. 229, recante "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001".

[17] La legge di delega ha individuato i seguenti principi e criteri direttivi, ai quali dovrà attenersi la nuova disciplina: revisione e riassetto della normativa che regolamenta le funzioni ed i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentire la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento alla definizione delle attribuzioni del Corpo negli interventi di soccorso pubblico, al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali; alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi; all'armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi; alla normativa sullo sportello unico per le attività produttive; al coordinamento.

[18] Legge 30 luglio 2002, n. 189, recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo". Le modifiche più rilevanti riguardano le procedure per la determinazione dei flussi di ingresso, le procedure per il rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, rese più rigorose, l'ampliamento dei casi di espulsione amministrativa ed il prolungamento del periodo di permanenza nei centri, insieme ad un maggiore controllo sulla effettività delle procedure di espulsione, la conferma del ricorso alla programmazione per la determinazione dei flussi di ingresso e la conferma del ruolo degli accordi con i Paesi di origine o di transito dei clandestini, quale strumento per contrastare l'immigrazione irregolare, il potenziamento ed il coordinamento delle attività di contrasto all'immigrazione clandestina nelle acque territoriali ed in alto mare, il potenziamento delle connessioni informatiche tra le Amministrazioni interessate alla materia.

[19] Legge 6 marzo 1998, n. 40.

[20] D.lgs. 25 luglio 1998, n. 280.

[21] DPR 31 agosto 1999, n. 39.

[22] Deliberazioni n. 49/2001, punto 9.1 e n. 1/2003.

[23] Deliberazioni n. 22/2003/G e n. 10/2004/G.

Mentre nel paragrafo 4. si riferiscono i principali dati gestionali delle risorse destinate allo specifico settore e si forniscono informazioni in merito all'attività posta in essere nell'anno di riferimento, in questa sede si sottolinea che, a distanza di quasi due anni dall'entrata in vigore della legge 10 settembre 2002, n. 189 (c.d. legge Bossi-Fini), sono diversi gli adempimenti che, posti a carico del Ministero, da solo ed in coordinamento con altre amministrazioni (di natura sia regolamentare, sia amministrativa), non sono stati ancora perfezionati, seppur indicati nelle direttive del Ministro per il 2003 tra le priorità politiche.

In particolare, non è stato emanato il regolamento che deve definire le modalità di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione, previsto dall'art. 18, comma 1. Le funzioni sono attualmente espletate dai c.d. sportelli polifunzionali per la regolarizzazione dei lavoratori extra comunitari.

E' trascorso anche il termine per l'emanazione del c.d. "regolamento asilo"[24], disposto dall'art. 32[25], che prevede, tra l'altro, l'istituzione di centri di identificazione, dei servizi di accoglienza, del servizio centrale di informazione. Con regolamento l'Amministrazione deve dare attuazione alle norme sull'asilo e sulle modalità di funzionamento delle nuove Commissioni territoriali e della Commissione nazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Analoga osservazione va fatta per il regolamento di attuazione e di integrazione della legge, previsto dal successivo art. 34 della legge n. 189 che dovrà procedere alla revisione ed all'armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento approvato con DPR 31 agosto 1999, n. 394, ed alla definizione, tra l'altro, delle modalità di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione. Il comma 2 del medesimo art. 34, prevede l'emanazione del c.d. "regolamento informatico", non ancora emanato, per la revisione e l'integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti in materia, al fine di rendere più razionale l'impiego della telematica, anche per garantire una migliore connessione tra gli archivi già realizzati o in corso di realizzazione, presso le diverse amministrazioni interessate. Sul punto, si sottolinea che la mancata emanazione dei regolamenti ha determinato il ricorso a diverse ordinanze di protezione civile, che hanno in sostanza svolto un ruolo di supplenza in assenza delle necessarie norme regolamentari[26].

Inoltre, si mette in evidenza la carente programmazione dell'impiego delle risorse assegnate al Fondo politiche migratorie, destinate al sostegno all'immigrazione regolare. Infatti, non è stata data attuazione al disposto dell'art. 45, che prevede l'inserimento delle iniziative finanziate in programmi annuali e pluriennali, cosicché gli interventi risultano spesso tra di loro non coordinati e privi dell'indicazione delle misure di integrazione sociale che si intende realizzare.

L'art. 35 della richiamata legge n. 189 del 2002 ha previsto l'istituzione, nell'ambito del Dipartimento di P.S., della Direzione generale dell'immigrazione e della polizia di frontiera[27].

[24] Il termine è stabilito in sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

[25] L'art. 32 disciplina, tra l'altro, i casi di trattenimento che deve avvenire nei centri di identificazione; prevede una procedura semplificata per la definizione delle istanze di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

[26] Nella deliberazione n. 10/2004/G, la Corte ha osservato: "Attesa la necessità di applicare comunque alcuni dei nuovi istituti previsti dalla legge n. 189 e all'interno di un quadro normativo non completo ed esattamente definito, ampio è stato nel periodo di riferimento il ricorso ad ordinanze di protezione civile. Mediante i predetti strumenti, sia pure in via provvisoria e temporanea e attraverso ampie deroghe alla normativa vigente, è stato definito il quadro di riferimento dell'attività da svolgere. Il ricorso alle ordinanze di urgenza ha consentito all'Amministrazione di utilizzare tempestivamente risorse messe a disposizione sui capitoli di bilancio in prossimità della chiusura dell'esercizio, di effettuare una politica del personale maggiormente flessibile, derogando anche ai contratti collettivi di lavoro, e di effettuare acquisti mediante procedure semplificate non applicando la normativa comunitaria sui contratti delle pubbliche amministrazioni. Il sovrapporsi delle predette disposizioni di urgenza (ben otto a partire dal marzo 2002) ha determinato difficoltà di coordinamento e di individuazione della normativa effettivamente vigente e ha soprattutto evidenziato un approccio *"step by step"* da parte delle Amministrazioni competenti".

[27] La polizia dell'immigrazione operava nell'ambito di una Direzione centrale, che comprendeva le varie specialità.

L'Amministrazione ha provveduto solo recentemente alla costituzione della nuova struttura, mentre nel mese di luglio 2003 con decreto interministeriale[28] si è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e di contrasto all'immigrazione clandestina via mare.

1. Programmazione.

Nelle precedenti relazioni è stata sottolineata una positiva evoluzione dei documenti generali di programmazione, che è proseguita anche per l'esercizio in esame. La Direttiva per il 2003 si articola in tre sezioni: la prima definisce le priorità politiche, linee di intervento sulle quali si concentra l'azione amministrativa, la seconda gli obiettivi dell'azione amministrativa, la terza il sistema di monitoraggio.

L'indicazione dell'indirizzo politico da parte del Ministro è stata seguita dalla correlazione tra risorse disponibili e programmi operativi, da una indicazione gerarchica degli obiettivi strategici ed operativi, in rapporto con i programmi di azione, dall'introduzione di strumenti di misurazione.

Il sistema di misurazione per la valutazione del conseguimento degli obiettivi si basa sulla verifica della realizzazione fisica dei progetti, che si è dimostrato inadeguato a dare conto degli effettivi risultati raggiunti, di tal ché per la formazione della direttiva 2004 è stata necessaria una diversa implementazione degli indicatori di risultato. Il Servizio di controllo interno (SECIN) ha monitorato l'attività amministrativa e di gestione per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi, sia dei dipartimenti, sia delle prefetture-UTG. Peraltro, in assenza di un sistema di controllo di gestione, la verifica si è basata su report dei Capi dipartimento e dei prefetti titolari di UTG.

Il monitoraggio ha accertato un soddisfacente grado di realizzazione delle sei priorità politiche indicate dal Ministro ed, in alcuni casi, ("poliziotto, carabiniere, vigile di quartiere"; "sperimentazione di nuovi criteri per il piano coordinato di controllo del territorio") un'anticipazione dell'estensione della fase sperimentale.

La Direttiva per il 2004 è stata predisposta seguendo il medesimo schema ed aggiornando il quadro delle priorità politiche[29].

Nel 2003 sono proseguite le sperimentazioni concrete di controllo di gestione, avviate a fine 2002 in contesti limitati per alcuni dipartimenti. In particolare, due sperimentazioni, presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno e presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, si sono concluse con l'individuazione dei processi, dei prodotti e delle risorse delle unità organizzative considerate ed hanno consentito al SECIN di costruire un modello teorico di avvio del controllo di gestione (CdG). All'interno dei Dipartimenti sono state istituite unità di CdG, con il conferimento degli incarichi di responsabile, mentre non risulta ancora definita la relativa dotazione organica. Pertanto, la funzione non è ancora pienamente operativa in alcun Dipartimento.

2. Analisi dei risultati di consuntivo.

2.1. Profili generali.

Gli stanziamenti definitivi di competenza del Ministero dell'interno nell'esercizio in esame sono stati pari a circa 25.714,5 milioni di euro, con un incremento di circa 400 milioni di euro che recupera le diminuzioni del biennio precedente. L'aumento ha interessato

[28] Ministro dell'interno, Ministro della difesa, Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro delle infrastrutture.

[29] Le priorità politiche per il 2004 sono state individuate nel rafforzamento del Sistema nazionale di sicurezza pubblica e nell'incremento dell'azione di contrasto alle diverse forme di criminalità; nel potenziamento degli strumenti di rappresentanza generale del Governo sul territorio; nel rafforzamento del sistema di difesa civile, previsione dei rischi e soccorso pubblico; nel perseguimento di una più efficace attuazione della legge 30 luglio 2002, n. 189.

esclusivamente le spese correnti (più 588,8 milioni rispetto al 2002), mentre le spese in conto capitale sono ulteriormente diminuite (meno 189,2).

(in milioni di euro)

	2001	2002	2003
Stanziamenti definitivi Ministero interno	25.541,2	25.315,0	25.714,5
Stanziamenti definitivi bilancio Stato	630.777,3	678.828,6	722.913,6
% sul bilancio dello Stato	4,0	3,7	3,5

(in milioni di euro)

	2001	2002	2003
Spese correnti	21.777,7	21.582,8	22.171,6
Spese in conto capitale	3.763,4	3.732,2	3.543,0

L'incremento degli stanziamenti non varia positivamente la percentuale delle risorse assegnate all'Amministrazione rispetto agli stanziamenti totali del bilancio dello Stato; piuttosto, si conferma la tendenza ad una riduzione iniziata dal 1999[30].

2.1.1. Auditing finanziario.

Anche per il 2003, l'esame delle risultanze di consuntivo non può prescindere dall'approfondimento degli effetti che il DL n. 194 del 2002[31] ed i successivi provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze hanno determinato sulla gestione della spesa da parte dell'Amministrazione.

Il DM del 29 novembre 2002 ha disposto, complessivamente, la riduzione della competenza per 274,9 milioni di euro, mentre la trasmissione dei decreti di variazione di bilancio a fine esercizio, con l'impossibilità per l'Amministrazione di assumere gli impegni di spesa relativi, ha determinato una riduzione delle disponibilità finanziarie pari a circa 223,2 milioni di euro, alla quale deve aggiungersi il taglio sui residui di stanziamento, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1998.

[30] Dal 1998 il rapporto stanziamenti definitivi del Ministero/stanziamenti definitivi bilancio dello Stato ha avuto il seguente andamento: 7,86 per cento; 5,82 per cento; 4,18 per cento; 4,04 per cento; 3,7 per cento.

[31] DL 6 settembre 2002, n. 194, convertito con legge 31 ottobre 2002, n. 246, recante "conversione in legge, con modificazioni, del DL 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica".

La tabella che segue indica, per centri di responsabilità, gli effetti sul bilancio degli anzidetti provvedimenti.

(in euro)

Centri di Responsabilità	Tagli ex DM 29.11.02	Variazioni bilancio inviate tardivamente	Tagli sui residui di stanziamento	Residui spese informatica
Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione col Ministro	6.555.632,60	0,00	54.749,00	0,00
Affari interni e territoriali	108.736.611,42	144.681.657,00	18.337.526,00	0,00
Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile	44.181.027,12	27.107.660,00	3.398.619,00	87.908,69
Libertà civili ed immigrazione	18.645.795,25	6.946.728,00	112.273,00	0,00
Pubblica sicurezza	96.834.627,71	44.514.262,00	2.556.365,00	102.955,12
Totale	274.953.694,10	223.250.307,00	24.459.532,00	190.863,81

Fonte: Ministero dell'interno

A seguito delle riduzioni determinate dal decreto ministeriale del 29 novembre 2002, l'Amministrazione ha emanato provvedimenti di riconoscimento di debito per un totale di circa 5,0 milioni di euro[32]. Tra i capitoli interessati a tali provvedimenti, nel 2002, solo sul cap. 2678 era stato emesso un decreto di riconoscimento di debito, per circa 492 mila euro. Sul punto del ricorso all'istituto del riconoscimento di debito, si osserva che, indipendentemente dagli effetti del c.d. "decreto taglia spese", sul cap. 1245 (fitto locali ed oneri accessori) sono stati emessi provvedimenti di riconoscimento di debito per un totale di circa 5,2 milioni di euro nel 2003 e di circa 8,6 milioni di euro nel 2002, per una ripetuta sottostima delle disponibilità necessarie.

Di seguito si indicano, per centri di responsabilità, alcuni dei capitoli interessati alle riduzioni.

- Centro di Responsabilità "Dipartimento per gli affari interni e territoriali".

"Funzionamento":

sui capitoli 1205 e 1207[33] (personale) l'applicazione del DL n. 194 del 2002 ha comportato una riduzione, rispettivamente, di circa 82 mila euro e di 34,3 mila euro sulla competenza. Trattandosi di capitoli "per memoria", alimentati dagli introiti dei diritti di segreteria relativi all'attività rogatoria dei segretari delle comunità montane e dei consorzi di

[32] "Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro": cap. 1089 (spese per il pagamento dei canoni acqua, luce ecc.) 28.697,88 euro.
"Affari interni e territoriali": cap. 1245 (fitto locali ed oneri accessori) 1.165.674,41 euro; cap. 1246 (manutenzione, riparazione e adattamento di locali ecc.) 1.443.749,03 euro; cap. 1257 (spese per acquisto di cancelleria, ecc.) 3.472,86 euro; cap. 1258 (spese per il pagamento dei canoni acqua, ecc.) 1.103.789,22 euro; cap. 7020 (spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, ecc.) 590.028,95 euro.
"Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile": cap. 1919 (spese per liti, arbitraggi, ecc.) 55.176,35 euro.
"Libertà civili e immigrazione": cap. 2259 (spese per acquisto di cancelleria, ecc.) 3.172,45 euro; cap. 2260, (spese per il pagamenti dei canoni di acqua, ecc.) 181.144,55 euro.
"Pubblica sicurezza": cap. 2673 (spese per acquisto di cancelleria, ecc.) 74.695,12 euro; cap. 2678 (spese per il pagamento di canoni, ecc.) 278.996,72; cap. 7490 (spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, ecc.) 87.487,72 euro.

[33] Cap. 1205 - Spese per la formazione, la preparazione, il perfezionamento e i premi di profitto dei segretari delle comunità montane e dei consorzi di Comuni, nonché per il funzionamento delle relative commissioni di concorso. Cap. 1207 - Spese e contributi per le attività sociali, culturali e assistenziali a favore dei segretari delle comunità montane e dei consorzi di Comuni, nonché per il funzionamento delle relative commissioni di concorso.